

I L S I N D A C O

PREMESSO, che al fine di migliorare la situazione igienico-sanitari della Città, è stata introdotta nel regolamento edilizio una nuova norma concernente l'obbligo della realizzazione nei fabbricati di idonei impianti di sollevamento dell'acqua potabile;

VISTI gli artt. 66 bis del regolamento edilizio e 151 della legge Comunale e Provinciale approvata con D.L. 4/2/1915 n. 148;

O R D I N A

Ogni fabbricato di nuova costruzione dovrà essere servito di impianto di sollevamento di acqua potabile di tipo consentito dall'Ufficiale Sanitario del Comune e dall'E.A.A.P., dotato di un serbatoio di riserva idrica della capacità minima di litri 250 per unità immobiliare servita.

La dotazione del piano terra sarà pari alla dotazione attribuita a quello fra i piani superiori con maggiore numero di unità immobiliari.

Per i fabbricati di un solo piano fuori terra è consentita la sola installazione del serbatoio di riserva della capacità di cui innanzi.

Per i fabbricati industriali o di uso comunque diverso dalla abitazione la capacità del serbatoio di riserva idrica per i servizi sarà determinata dall'Ufficiale Sanitario in relazione al numero degli addetti.

La idoneità igienica e funzionale dei locali e delle apparecchiature, anche in ordine all'isolamento acustico, sarà verificata dall'Ufficiale Sanitario in sede di visita tecnico-sanitaria per l'abitabilità.

Le norme di cui sopra si applicano anche ai fabbricati in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché a quelli già costruiti, qualora questi ultimi abbiano una consistenza di almeno tre piani fuori terra. Per tali ultimi fabbricati, è concesso un termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della norma, per temperare alla stessa.

Bari, 28 MAG. 1974

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Palo

IL SINDACO
(Avv. Nicola Vericola)